

Schema di convenzione tra il Comune di Forte dei Marmi e le Imprese Funebri o Associazioni autorizzate per l'esecuzione dei servizi funebri a carico del Comune.

L'anno _____ ed il giorno _____ in Forte dei Marmi presso la sede comunale posta in P.za Dante n.1

TRA

il Comune di Forte dei Marmi C.F. 00138080460 ai fini del presente atto rappresentato dal Dott. Luca Lazzarini nella sua qualità di Segretario Generale, nato a Massa il 27/09/1962 domiciliato per la carica presso la sede comunale di P.za Dante n. 1

E

l'Impresa /AssociazionePubblica Assistenza Croce Verde di Forte dei Marmi rappresentata dal Sig.ra Daniela Mazzucchelli nata a Forte dei Marmi il 01/11/1954 domiciliata per la carica in Via Risorgimento n. 1 in Forte dei Marmi (P.IVA 004505700460).

Premesso che spetta al Comune farsi carico della fornitura del feretro, del trasporto, dell'inumazione e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune sole e prive di rete familiare/amicale;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
- d) per le salme di persone residenti nel Comune per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito, salvo azione di recupero delle spese effettuate.

Vista la deliberazione G.C. N. _____ del _____ che ha approvato lo schema di convenzione da sottoporre per la loro adesione alle imprese/associazioni con sede a Forte dei Marmi che svolgono servizi funerari;

Visto come l'impresa/Associazione abbia manifestato la volontà di aderire alla convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e modalità di svolgimento

Il Comune di Forte dei Marmi affida alle imprese autorizzate aventi i requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento per lo svolgimento dei servizi funebri, sottoscrittrici della presente Convenzione ed a quelle in possesso di analoghe caratteristiche che si convenzionassero successivamente, l'obbligo di provvedere a garantire i servizi funebri a carico del Comune, nei casi indicati in premessa.

In particolare il servizio dovrà comprendere fornitura di feretro, sistemazione salma, vestizione, saldature e chiusura del feretro, trasporto funebre dal luogo di decesso a quello di sepoltura nel cimitero del Comune di Forte dei Marmi, cerimonia funebre se richiesta.

Il servizio comprenderà anche il disbrigo di tutte le pratiche amministrative e/o sanitarie per il trasporto e la sepoltura, con esclusione delle tasse e tariffe comunali previste.

Non sono compresi nel servizio fiori e manifesti mortuari al di fuori del Comune ed è altresì escluso il servizio della cremazione.

I servizi di cui sopra dovranno essere garantiti, anche qualora, il trasporto dovesse essere effettuato fuori dall'ambito comunale, ma limitatamente al territorio della Regione.

L'impresa si attiverà soltanto previa disposizione scritta dell'ufficio Servizi Sociali che attuerà una rotazione fra le imprese/associazioni aderenti alla convenzione e provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa.

Articolo 2 - Pagamenti

Per ogni servizio funebre eseguito verrà riconosciuta dal Comune la somma massima di E.1.500,00 IVA se dovuta inclusa.

Articolo 3 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 3 anni con facoltà di recesso anticipato delle parti da notificarsi con un preavviso di almeno 6 mesi a mezzo di raccomandata A.R.

Articolo 4 - Sospensione e revoca

In caso di sospensione dell'impresa convenzionata dall'attività funebre, la stessa è sospesa anche dallo svolgimento dei servizi funebri a carico del Comune, salvo richiesta dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

In caso di revoca dell'autorizzazione, l'impresa convenzionata decade dall'obbligo di fornire il servizio funebre

Articolo 5 - Norme di riferimento e controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizza mortuaria ed in materia contrattuale, ai regolamenti comunali ed alle loro disposizioni attuative,

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente il Foro di Lucca. Il giudice dovrà essere adito solo dopo aver dimostrato l'infruttuosità del tentativo di accordo bonario che dovrà essere stato promosso dalla parte

più diligente.

Articolo 6 - Spese contrattuali

La presente convenzione è da registrare solo in caso d'uso a spese e cura della parte interessata ed è esente dall'applicazione dei diritti di segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto.
